

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 febbraio 1991

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di "Diaccia Botrona" nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

(GU n.85 del 11-4-1991)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Atteso che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide della "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e, in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Riconosciuto che la zona umida "Diaccia Botrona", in provincia di Grosseto, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto (*Tachybuptus ruficollis*), Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), Berta minore (*Puffinus puffinus*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Airone bianco maggiore (*Egretta alba*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) e Avocetta (*Recurvirostris avocetta*), specie queste tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata;

Riconosciuto altresì che, tra le specie di cui al citato allegato II della convenzione di Berna, nella predetta zona umida nidificano regolarmente Garzetta (*Egretta garzetta*), Airone cinerino (*Ardea*

cinerea), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e Tarabuso (*Botaurus stellaris*), per le quali ultime due specie l'area medesima costituisce uno dei siti a maggiore densità di nidificazione in Italia;

Considerato inoltre che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della terza conferenza delle Parti contraenti la predetta convenzione, tenutasi a Regina dal 27 maggio al 5 giugno 1987 (criteri di Regina);

Visto il parere espresso al riguardo dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Visti l'art. 4, lettera h, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente l'"Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui il Sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini è stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida "Diaccia Botrona" ubicata nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia (Grosseto), estesa ettari 2.500 circa, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto sotto il n. I.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla individuazione delle aree di interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini della conservazione del patrimonio naturale nazionale della zona umida di cui al precedente art. 1, quali zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e funzionale continuum territoriale e delle relative misure di tutela e di valorizzazione.

Art. 3.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze per le pertinenze demaniali esistenti sull'area, prenderà i necessari accordi con la regione Toscana e gli enti locali interessati per costituire il consorzio per la gestione della riserva naturale da istituire nel territorio di che trattasi.

Art. 4.

Nelle zone individuate dalla planimetria allegata sotto il n. I al presente decreto si applicano, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato II al presente decreto.

Art. 5.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo

ecologico dell'Arma dei carabinieri, nonche' alle altre forze di Polizia.

Roma, 6 febbraio 1991

p. Il Ministro: ANGELINI

ALLEGATO I

----> Vedere Immagine a Pag. 12 della G.U. <----

ALLEGATO II

All'interno dell'area individuata come zona umida di importanza internazionale sono vietate le seguenti attivita':

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attivita' di gestione e vigilanza;

l'esercizio della caccia e dell'uccellazione praticate con qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani, la raccolta e la distruzione di uova e nidi, nonche' l'immissione di specie estranee;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi e formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue;

l'abbandono dei rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumita' ed alla corretta conduzione dei fondi agricoli nonche' al mantenimento ed alla ricostituzione degli ambienti umidi.

E' altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali, aprire nuove piste di penetrazione con l'esclusione degli interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-architettonico esistente;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazioni finalizzate al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con le finalita' istitutive della zona umida;

accendere fuochi con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate e di macchia;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nelle aree non agricole specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumita';

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.

